

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Atti con riproposizioni ridondanti delle medesime argomentazioni pretestuose formulati in modo antitetico rispetto ai canoni di sinteticità e chiarezza: condanna ex art. art. 96 c. 3 c.p.c.

Non può non rilevarsi che l'impugnazione è stata articolata in atti che, oltre a proporre argomentazioni pretestuose, a fronte di un'evidente ipotesi di arbitrario esercizio delle proprie ragioni, sono formulati in modo antitetico rispetto ai canoni di sinteticità e chiarezza, ormai cardine giurisprudenziale e normativo delle modalità di redazione degli atti, tra l'altro con riproposizioni ridondanti delle medesime argomentazioni anche in sede di memorie conclusionali e di replica. Il quadro sopra esposto giustifica, a parere della Corte, la sussistenza degli estremi di cui alla norma dell'art. 96 c. 3 c.p.c., con conseguente applicazione della sanzione del pagamento di un importo in favore della parte appellata pari a circa un mezzo delle spese processuali liquidate (€ 5.000,00).

NdR: per approfondimenti in senso critico, si veda [VIOLA, Principio di sinteticità ex art. 121 c.p.c.: non riguarda la quantità, ma qualità dell'esposizione](#)

Corte di appello di Milano, sentenza del 14.4.2023, n. 1237

...omissis...

I. Con il primo motivo, l'appellante deduce l'inammissibilità della produzione della scrittura privata del 18 luglio 2014 nel giudizio di primo grado (all.50), effettuata da Sig.ma solo con la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c., al fine di vedere accertato il suo diritto d'uso al godimento dell'impianto fotovoltaico anche sugli immobili oggetto di cessione di leasing. Le domande proposte sulla base di tale scrittura costituirebbero ipotesi di mutatio libelli.

Il giudice avrebbe pertanto errato nel rinvenire in tale scrittura il titolo e il fondamento e la disciplina del diritto di uso in capo a Sig.ma sulla parte soprastante il compendio immobiliare, stante i diversi presupposti su cui l'appellata avrebbe invece fondato l'atto introduttivo del giudizio, ovvero i due contratti di compravendita e relativi preliminari, e i due contratti di cessione del leasing.

Sotto altro profilo, ritiene compromesso il regolare svolgimento del contraddittorio sulla scorta di tale mutatio libelli, per non avere potuto tempestivamente formulare l'eccezione di incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 38 c.p.c. del Tribunale di Milano in favore di quello di Busto Arsizio, stante il fatto che la scrittura prodotta tardivamente indica quale foro per le controversie quello di Busto Arsizio.

La questione della mutatio libelli era già stata sottoposta al giudice di prime cure, che l'aveva disattesa, affermando che la parte attrice aveva dedotto, sin dall'atto introduttivo, di vantare il diritto d'uso anche sui tetti dei fabbricati oggetto di leasing, e dunque non vi sarebbe alcuna mutatio della domanda.

Rispetto a tale doglianza, la società appellata ne deduce l'infondatezza, osservando che la scrittura 18/07/2014 è stata stipulata in attuazione dei preliminari di vendita, ed anche in ragione della necessità di redigere un disciplinare ad hoc a latere rispetto ai contratti di cessione del leasing, nei quali non avrebbero potuto essere inserite le pattuizioni che disciplinavano l'uso in favore della cedente, al fine di mantenere gli impianti fotovoltaici. Tale scrittura trae in realtà origine da una precipua volontà di tutte le parti in causa di inserire tali pattuizioni in un documento ad hoc, come già previsto in tutti i preliminari delle operazioni poi perfezionate (di compravendita, per alcuni subalterni, e di cessione del leasing, per altri).

II. Il primo motivo di appello si collega al secondo, in quanto X censura la decisione del primo giudice, per avere qualificato la predetta scrittura privata quale contratto mediante il quale le parti hanno inteso istituire un diritto di uso gratuito sulla superficie del compendio immobiliare, mentre, a suo dire, una corretta disamina della scrittura avrebbe dovuto condurre il giudicante a qualificarla nei termini di contratto di comodato gratuito, modale e con previsione di durata, alla luce del contenuto della documentazione in atti, con conseguente diversità di disciplina.

Le appellate, su tale aspetto, oltre ad eccepire l'inammissibilità delle avverse argomentazioni, poiché sostenute per la prima volta nel presente giudizio, deducono che la scrittura del 18/07/2014 non possa connotare una pattuizione di un diverso diritto rispetto al diritto di uso, e non sia altro che l'attuazione di quanto indicato delle parti contraenti all'interno dei contratti preliminari di vendita del 17 e del 19/10/2013, a monte di tutta l'operazione (doc. 52 e 53), in cui le parti avevano riservato "di redigere un disciplinare che regolerà l'eventuale spostamento all'esterno degli inverter, le modalità di accesso alle apparecchiature, la stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile per eventuali danni verso le proprietà X e le società conduttori degli immobili adiacenti, la rimozione e lo smaltimento a fine vita dei pannelli fotovoltaici ed apparecchiature collegate a spese della parte promittente" - escludendo quindi la natura di contratto di comodato modale.

Sostengono infatti che il pattuito diritto d'uso tra le parti fosse già sorto con gli atti preliminari di compravendita e i preliminari di cessione. A fondamento di tale assunto riportano il contenuto dell'art. 6 dell'accordo del 18/7/2014 e secondo il quale: "I presenti accordi sono solo integrativi e disciplinanti (non modificativi) del diritto d'uso pattuito da X con ommissis e ommissis nei rispettivi atti notarili e, nei preliminari di cessione dei contratti di leasing fra X e ommissis (sui cui immobili insistono gli impianti di ommissis e ommissis)".

I motivi di appello devono essere rigettati.

L'equivoco di fondo che assiste entrambi i motivi di appello, e che fa sostenere all'appellante che la sola produzione della scrittura 18/7/2014 dopo l'atto introduttivo, costituirebbe una mutatio libelli, è data dal fatto che X ritiene che il contratto oggetto di tale scrittura sia qualcosa di diverso dalla pattuizione di un diritto di uso, e dunque, sotto tale profilo, potrebbe

prospettarsi una mutatio inammissibile, dato che l'atto di citazione inizialmente proposto si fonda sulla pretesa sussistenza di un diritto di uso.

L'argomento è del tutto pretestuoso, dato che: le premesse della scrittura fanno espresso riferimento ai contratti di compravendita e di cessione di leasing; si dice espressamente che il diritto già concesso è un diritto di uso gratuito, che riguarda la copertura di tutti gli immobili, ove sono collocati i pannelli fotovoltaici di proprietà di omissis (o delle altre società ad essa collegate, questione su cui si dirà oltre).

A tale stregua, predicare, come dedotto dall'appellante, che la scrittura abbia disciplinato un contratto di comodato gratuito, modale e di durata, in aperto contrasto con la stessa pacifica ricognizione del diritto da parte dei sottoscrittori, risulta privo di qualsivoglia fondamento.

Quindi, non solo risulta infondato il primo motivo di appello, non essendovi stata alcun mutatio, dato che il diritto a fondamento della pretesa di Sig.ma è sempre stato affermato negli atti introduttivi quale un diritto di uso gratuito, e la scrittura del 18/7/2014 non contraddice, ma comprova l'assunto attoreo. Risulta altresì infondato il secondo motivo, in cui si assume che la disciplina applicabile sarebbe quella diversa del comodato, con diverse conseguenze in termini di disciplina concreta applicabile alla fattispecie.

III. Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'errato accoglimento nell'impugnata sentenza della domanda di Sig.ma inerente all'accertamento del diritto d'uso, deducendo che tale diritto, originariamente riconosciuto in capo ad altri soggetti (Flatiron, Energy s.r.l. e SS s.r.l), non può essersi trasferito a Sig.ma, in forza dell'art. 1024 c.c. e al contenuto della scrittura privata del 18 luglio 2014, stante altresì la mancanza di una preventiva autorizzazione al trasferimento da parte di X.

Anche questo motivo di appello deve essere rigettato.

Invero, tale questione non è mai stata prospettata in primo grado, e dunque si tratta di eccezione inammissibile in sede di appello. In ogni caso, anche in questo caso l'argomento è chiaramente pretestuoso.

Basta infatti evidenziare che risulta da tutta la documentazione in atti, compresa la corrispondenza intercorsa tra le parti dopo le sollecitazioni di X in ordine alla necessità di spostare gli impianti fotovoltaici, che mai è stato messo in discussione il fatto che tutta l'operazione vedesse Sig.ma quale interlocutore, dato che la stessa sarebbe subentrata - come avvenuto senza alcuna contestazione - agli altri soggetti formalmente titolari degli impianti, che erano società da lei partecipate. Quindi il divieto di cessione senza consenso si collocava a valle del perfezionamento dell'operazione che avrebbe visto X proprietaria o titolare del contratto di leasing per gli immobili, e Sigma, in qualità di proprietaria degli impianti fotovoltaici, titolare del diritto di uso sulle coperture, al fine di protrarre il godimento degli impianti fino al 2036.

IV. L'appellante censura la sentenza del tribunale di Milano nella parte in cui ha ritenuto legittimo il diritto di omissis al mantenimento dell'impianto nel subalterno omissis, nonostante tale subalterno non sia menzionato né negli atti di compravendita, né in quelli di cessione di leasing. Il tribunale ha ritenuto che lo sconfinamento su tale subalterno fosse circostanza nota alle parti, e dunque che il diritto al mantenimento dell'impianto non potesse essere limitato per il fatto che tale particella non era menzionata.

.....

E' pacifico quindi che la volontà delle parti si era già formata nel senso di un riconoscimento del diritto di uso sul 506, e a tale proposito la scrittura 18/7/2017, in cui tale particella non viene menzionata, non supera, nel senso di escludere il diritto di uso, ma integra la pattuizione precedente, con indicazione delle modalità di esercizio.

Si conclude pertanto nel senso che il diritto di uso riguarda anche il sub omissis, come voluto dalle parti.

V. X censura la sentenza, nella parte in cui valorizzando la documentazione in atti, ha accertato la responsabilità contrattuale di X e ritenuto inadempiente e contraria a buona fede la condotta dalla stessa tenuta tra il mese di novembre e il mese di dicembre 2015, per avere disattivato l'impianto fotovoltaico di omissis.

Quindi il motivo viene rigettato.

VI. Con il sesto motivo di appello, X censura la decisione del giudice di prime cure, per avere rigettato la domanda di X volta ad accertare l'impossibilità di adempiere alla prestazione di mantenimento dell'impianto sul tetto, assumendo che la stessa è divenuta impossibile per causa ad essa non imputabile.

A suo dire, il giudice non avrebbe considerato che le irregolarità dell'impianto fotovoltaico non avrebbero comunque consentito di mantenere l'impianto sulla copertura del compendio immobiliare. Rappresenta di avere fornito la prova delle predette irregolarità amministrative afferenti all'impianto e di averle altresì esposte e riportate nelle osservazioni alla bozza della relazione tecnica inoltrate al CTU.

X, con tale motivo di appello, da una parte ha dedotto che la presenza di irregolarità è la ragione che avrebbe giustificato la rimozione, dunque non un pericolo, ma un'irregolarità. Su questo si è già detto sopra, nel senso che l'art. 5 della scrittura non legittimava la rimozione dei pannelli, pur in presenza di ipotetiche irregolarità rispetto alla normativa antincendio. Ma, oltre a ciò, nell'articolare tale motivo, l'appellante ha introdotto nel giudizio un altro tema, eccentrico rispetto alla domanda principale svolta da omissis, e cioè ha allegato ragioni dirette a paralizzare l'ordine di ripristino, quale conseguenza dell'accoglimento delle domande.....

In questo contesto, non si discute più del fatto se potesse o meno X rimuovere i pannelli, cosa che per certo non poteva essere fatta. Si discute ora, se i pannelli abusivamente rimossi possano essere ripristinati così come erano, o debba tenersi conto delle nuove esigenze di utilizzo degli immobili.

.....stesso piano si colloca il settimo motivo di appello, con cui X si duole della condanna al ripristino dell'impianto è cui pervenuto il giudice di primo grado, la cui esecuzione, a suo dire, la esporrebbe a responsabilità civile e penale, derivante dal riposizionamento di un impianto non conforme alla normativa antincendio e affetto da irregolarità amministrative; profilo argomentativo che estende anche rispetto al riposizionamento degli inverter.

Anche questi motivi di appello non sono in alcun modo fondati.

Invero, non risulta alcuna irregolarità relativamente all'impianto in sé: il CTU in sede di ATP, poi confermando le stesse conclusioni nella consulenza raccolta nel presente giudizio, ha escluso che vi fossero irregolarità nell'impianto già attivo dal 2010, mentre, come riportato nella sentenza appellata, risulta che le problematiche evidenziate dai Vigili del Fuoco nel 2015 sono una diretta conseguenza del cambio della tipologia di attività compiuto da X successivamente all'acquisto degli immobili (risposta del CTU alle osservazioni del CTP di parte convenuta a pagina 22 lettera s) dell'elaborato peritale depositato nell'ATP).

Infine, risulta che Sig.ma abbia ricevuto senza problemi gli incentivi erogati da GSE, cosa che non sarebbe potuta avvenire in presenza di difformità.

E' il cambio di attività all'interno dei capannoni che ha comportato una problematicità quanto all'impianto presente sulla copertura degli edifici. Ma questa esigenza di modifica è stata prospettata da X secondo modalità estranee alle pattuizioni contrattuali, che non contemplavano un'obbligazione di adeguamento dell'impianto a diverse esigenze della proprietà, e in ogni caso non ha mai inteso, neppure in questa sede, proporre alcuna domanda diretta ad accertare che sussistesse un'obbligazione di adeguamento dell'impianto da parte di Sig.ma, ma per contro, postulando l'obbligo di sottomissione di omissis alle nuove esigenze di X, ha sempre chiesto di accertare che bene ha fatto X a rimuovere i pannelli, perché era suo diritto farlo.

Non può non rilevarsi sul punto che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti risulta che, dopo che è stata avanzata da X la richiesta di modifica, da parte di Sig.ma non si è

pregiudizialmente negata la disponibilità. Ogni possibilità di accesso è però stata negata da X (doc. 14), che ha solo preteso l'adeguamento (doc. 15), provvedendo poi "autonomamente" a tale adeguamento con la integrale rimozione, in assenza dei presupposti per poter fare valere le sue pretese ragioni con tale modalità.

VII. Sempre nella stessa prospettiva di paralizzare l'ordine di ripristino, X si duole del fatto di essere stata condannata al "riposizionamento dell'intero impianto fotovoltaico in ogni suo particolare tecnico, funzionante ..." ovvero di dovere sostituire (per rimontare un impianto

"funzionante") anche n. 11 pannelli dichiarati non funzionanti nel corso omissis in quanto sostiene che non vi sia la prova che il danneggiamento di tali pannelli sia avvenuto nell'atto della rimozione dell'impianto fotovoltaico.

Deve, sul punto, ribadirsi che la rimozione da parte di X fa presumere che i danni ad alcuni pannelli siano stati provocati da tale atto di forza, in assenza di qualsivoglia prova del fatto che prima l'impianto non fosse funzionante, anzi, risultando il contrario: il mancato funzionamento dei pannelli avrebbe bloccato la produzione e escluso il riconoscimento degli incentivi. In ogni caso X non ha mai chiesto, né in sede di quesito dinanzi al Tribunale di Milano, né per il tramite del proprio perito al CTU, di accertare la causa del mancato funzionamento degli 11 pannelli. Inoltre, il mancato consenso all'accesso agli impianti svolta da omissis, ha precluso a quest'ultima di provvedere alla manutenzione dei suoi impianti, quand'anche qualche pannello risultasse non funzionante.

Quindi deve ritenersi provato, per presunzioni in alcun modo sconfessate da elementi contrari, che gli 11 pannelli siano stati danneggiati in sede di rimozione da parte di FIM.

Pertanto, anche tale motivo viene rigettato.

VIII. X censura l'impugnata sentenza nella parte in cui l'ha condannata a risarcire il danno causato...Pertanto, anche tale doglianza deve essere rigettata.

Conclusivamente, l'appello di X deve essere integralmente rigettato, con assorbimento delle riproposte domande riconvenzionali.

IX. Circa l'appello incidentale omissis.

X. Le spese di lite, liquidate per il presente grado come da dispositivo, seguono la soccombenza.

XI. Non può non rilevarsi che l'impugnazione è stata articolata in atti che, oltre a proporre argomentazioni pretestuose, a fronte di un'evidente ipotesi di arbitrario esercizio delle proprie ragioni, **sono formulati in modo antitetico rispetto ai canoni di sinteticità e chiarezza**, ormai cardine giurisprudenziale e normativo delle modalità di redazione degli atti, tra l'altro con riproposizioni ridondanti delle medesime argomentazioni anche in sede di memorie conclusionali e di replica.

Il quadro sopra esposto giustifica, a parere della Corte, la sussistenza degli estremi di cui alla norma dell'art. 96 c. 3 c.p.c., con conseguente applicazione della sanzione del pagamento di un importo in favore della parte appellata pari a circa un mezzo delle spese processuali liquidate (€ 5.000,00).

PQM

La Corte definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 982/21 del Tribunale di Milano, così provvede: rigetta l'appello proposto da X srl; in accoglimento dell'appello incidentale omissis: dichiara che il diritto di uso per cui è causa riguarda anche il subalterno omissis; dichiara che vi è legittimazione attiva anche di omissis srl e per l'effetto condanna X al pagamento in favore della stessa dell'importo di € 2.111,09, con detrazione di tale importo da quanto dovuto in favore di omissis srl; condanna parte appellante alla rifusione alle appellate anche delle spese borsuali del primo grado, per € 406,50; conferma nel resto; Condanna X srl alla rifusione alle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e CNPA e rimborso contributo unificato relativo all'appello incidentale; condanna X srl al pagamento, ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c., in favore delle parti appellate, dell'importo di € 5.000,00; raddoppio contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012, a carico dell'appellante.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
